

SERVIZIO PUBBLICO DELLA VALLONIA

Progetto di decreto del governo vallone recante modifica del decreto del governo vallone del 21 marzo 2024 sulla circolazione stradale dei veicoli eccezionali e recante le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale nonché del decreto del governo vallone del 29 novembre 2012 sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale

Il governo vallone,

vista la legge speciale di riforma istituzionale dell'8 agosto 1980, articolo 20, modificata dalla legge speciale del 16 luglio 1993;

visto il decreto del 4 aprile 2019 sulle sanzioni amministrative in materia di sicurezza stradale, articoli 3, 4, 8, 12, 24, 33, sezione 2 e 44, sezione 1;

visto il decreto del governo vallone del 29 novembre 2012 sul rilascio dei permessi di trasporto eccezionale;

visto il decreto del governo vallone del 21 marzo 2024 concernente la circolazione stradale dei veicoli eccezionali e recante le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale;

visto il parere dell'ispettorato delle finanze, reso in data xxx;

vista la relazione del 16 dicembre 2024 redatta conformemente all'articolo 3(2) del decreto dell'11 aprile 2014 recante attuazione delle risoluzioni della Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne di Pechino, del settembre 1995, e integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche regionali;

visto l'assenso del ministro del Bilancio, reso in data xxx;

vista la consultazione tra i governi regionali in conformità dell'articolo 6(2)(5) della legge speciale di riforma istituzionale dell'8 agosto 1980;

visto il parere xxx del Consiglio di Stato, reso in data xxx, in conformità dell'articolo 84(1)(1)(2) delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973;

su proposta del ministro della Mobilità,

Dopo deliberazione,

DECRETA:

Capo 1. Disposizioni modificate

Articolo 1. All'articolo 2(7) del decreto del governo vallone del 21 marzo 2024 concernente la circolazione stradale dei veicoli eccezionali e recante le modalità e le

condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale è aggiunto un quarto comma, così formulato:

«I veicoli eccezionali di cui al comma 2 sono utilizzati alle seguenti condizioni:

1 essi circolano, nei casi di cui:

- a) ai paragrafi 3, 1, 4 e 5, entro un raggio massimo di venticinque chilometri dal luogo di costruzione o di assemblaggio;
- b) nei casi di cui ai commi 3 (2) e (3), entro un raggio massimo di quindici chilometri dal luogo di costruzione o di assemblaggio;

2 per i veicoli eccezionali di categoria 2, la circolazione avviene su un massimo di due percorsi alternativi prescritti;

3 essi non circolano contemporaneamente sulle strade pubbliche. ».

Articolo 2. All'articolo 22, § 1, 2°, del medesimo decreto, le parole «superiore a 3,20 metri» sono sostituite dalle parole «superiore a 3,50 metri».

Articolo 3. All'articolo 24 del medesimo decreto sono aggiunte le seguenti modifiche:

1 il secondo comma è abrogato;

2 tra il primo e il secondo comma è inserito un comma così formulato: «Il veicolo di accompagnamento ha una lunghezza del tetto di almeno 2,50 metri e un'altezza del tetto di almeno 1,75 metri. ».

Articolo 4. All'articolo 33 (1) del medesimo decreto, le parole «di classe 3, che comprendono un giubbotto giallo ed eventualmente pantaloni gialli o una tuta dello stesso colore;» sono sostituite dalle parole «di classe 2, che comprendono un giubbotto giallo e pantaloni gialli o un giubbotto di classe 3 o una tuta di classe 3 dello stesso colore;».

Articolo 5. All'articolo 41, paragrafo 1, del medesimo decreto, le parole «agricolo eccezionale;» sono sostituite dalle parole «eccezionale, quale definito all'articolo 2, 6 del decreto del 4 aprile 2019: ».

Articolo 6. All'articolo 43, sezione 1, del medesimo decreto, il paragrafo 1 è abrogato.

Articolo 7. All'allegato 2 del medesimo decreto sono inserite le seguenti modifiche:

1 in A) Autorizzazione/prescrizioni sono inserite le seguenti modifiche:

- a) in a5, colonna «Infrazioni», le parole «a quelle dell'esenzione tecnica del veicolo» sono sostituite dalle parole «a quelle dei documenti tecnici del veicolo»;
- b) in a9, colonna «Importi da riscuotere», le parole «Applicazione dell'articolo 21 del decreto del 4 aprile 2019» sono abrogate;

2 in B) Carico, b2, colonna «Infrazioni», b2.1, le parole «raggi di sterzata» sono sostituite dalle parole «cerchi di sterzata»;

3 in C) Infrazioni relative all'accompagnamento, sono inserite le seguenti modifiche:

- a) in c1, colonna «Infrazioni», c1.2, primo trattino, 2, le parole «superiore a 3,20 metri» sono sostituite dalle parole «superiore a 3,50 metri»;
- b) in c6, colonna «Infrazioni», 4, le parole «superiore a 70 chilometri» sono sostituite dalle parole «superiore a 90 chilometri»;

4 in D) Veicoli agricoli, d1, le voci della colonna «Infrazioni» sono sostituite dalle seguenti:

«Il veicolo agricolo eccezionale:

1 non è utilizzato esclusivamente a fini agricoli;

2 la cui larghezza è superiore a 3,50 metri e inferiore o uguale a 4,25 metri e la cui lunghezza è inferiore o uguale a 27,00 metri e la cui altezza e masse sono conformi o, previa consultazione, assimilate al codice della strada e al regolamento tecnico dal direttore dell'amministrazione;

3 circola entro un raggio massimo di 50 chilometri dalla sede centrale o dall'azienda;

4 nel caso di un veicolo agricolo trainato, quando è caricato con macchinari o attrezzature agricole;

non è segnalato da un veicolo di avvertimento. »;

5 in F) Attrezzature, sono inserite le seguenti modifiche:

- a) in f10, colonna «Infrazioni», f10.1, le parole «o, fino al 31 dicembre 2015, in conformità dell'articolo 47.1 del codice della strada,» sono abrogate;
- b) in f16, colonna «Infrazioni», f16.1, le parole «e due lampeggianti arancioni collocati nella parte anteriore del veicolo e funzionanti durante il trasporto eccezionale» sono inserite dopo le parole «tutte le direzioni»;

Articolo 8. All'articolo 7 del decreto del governo vallone del 29 novembre 2012 relativo al rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale, modificato dall'articolo 49 del decreto del governo vallone del 21 marzo 2024 concernente la circolazione stradale dei veicoli eccezionali e recante le modalità e condizioni dettagliate per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale, sono inseriti i paragrafi 3 e 4, così formulati:

«§ 3. Qualora la domanda di autorizzazione sia incompleta e richieda ulteriori informazioni, un elenco degli elementi mancanti è trasmesso al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Il richiedente è informato della data di ricezione degli elementi mancanti.

Se gli elementi ricevuti richiedano ancora ulteriori informazioni, al richiedente è nuovamente trasmesso un elenco degli elementi mancanti entro tre giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 2.

La procedura è ripetuta in conformità dei paragrafi 2 e 3 fino al completamento della domanda.

§ 4. Il richiedente è informato della necessità di una consultazione:

- 1 entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, o
- 2 entro tre giorni lavorativi dalla ricezione delle ulteriori informazioni di cui al § 3. ».

Capo 2. Disposizioni finali

Articolo 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga, ad eccezione dell'articolo 3, 2, che entra in vigore il 1º gennaio 2028.

Articolo 10. Il ministro della Mobilità è responsabile dell'esecuzione del presente decreto.

Namur, il ...

Per il governo:

Il primo ministro,

Adrien DOLIMONT

Il ministro della Mobilità,

François DESQUESNES